

Costituzione del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il ...

Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni,

coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato,
 risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la democrazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future,
 con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico,

ci diamo la seguente Costituzione:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà sociale.

Il Cantone dei Grigioni

Art. 2

¹ Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera.

Relazioni con la Confederazione, con i cantoni e con l'estero

² Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti.

³ Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe.

⁴ Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera.

Art. 3

¹ Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali dei Grigioni.

Lingue

² Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

³ I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Sezione 2: Principi che regolano l'operato dello Stato

Art. 4

Separazione e limitazione dei poteri

¹ La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale si basano sui principi della separazione e della limitazione dei poteri.

² Le autorità cooperano, nei limiti delle proprie competenze, ai fini dell'adempimento degli obiettivi dello Stato.

Art. 5

Stato di diritto

¹ Il diritto funge da fondamento e da limite dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

³ Le autorità e i privati agiscono secondo il principio della buona fede.

Art. 6

Responsabilità individuale e sociale

Ogni persona si assume la responsabilità per se stessa nonché la corresponsabilità per la collettività e per la salvaguardia delle basi di vita.

Sezione 3: Diritti fondamentali

Art. 7

Diritti fondamentali

I diritti fondamentali sono garantiti nell'ambito della Costituzione federale, dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera nonché della presente disposizione, segnatamente:

1. la dignità umana;
2. l'uguaglianza davanti alla legge e la tutela dalla discriminazione;
3. la parità di diritti fra donna e uomo nonché il diritto a un salario uguale per un lavoro di pari valore; la legge assicura la parificazione fra i sessi;
4. la protezione dall'arbitrio e il diritto alla tutela della buona fede;
5. il diritto alla vita e alla libertà personale;
6. il diritto delle fanciulle e dei fanciulli e delle adolescenti e degli adolescenti alla protezione e al loro sviluppo;
7. il diritto all'aiuto e all'assistenza in situazioni di bisogno nonché il diritto di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa;
8. la protezione della sfera privata e il diritto alla protezione dei dati;
9. il diritto al matrimonio e alla vita familiare nonché ad altre forme di vita in comune;
10. la libertà di credo e di coscienza;
11. la libertà d'opinione e d'informazione;
12. il diritto alla consultazione di atti ufficiali, se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti;

13. la libertà dei mass media;
14. la libertà di lingua;
15. il diritto all'istruzione scolastica di base adeguata e gratuita;
16. la libertà della scienza;
17. la libertà artistica;
18. la libertà di riunione;
19. la libertà d'associazione;
20. il diritto di petizione e il diritto a una risposta tempestiva ed equa;
21. la libertà di domicilio;
22. la garanzia della proprietà;
23. la libertà economica;
24. la libertà sindacale e padronale.

Art. 8

¹ I diritti fondamentali devono improntare tutto l'ordinamento giuridico.

Validità dei
diritti
fondamentali

² Chi svolge un compito pubblico deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ Tutti beneficiano dei diritti fondamentali, per quanto il diritto federale non preveda altrimenti.

Art. 9

¹ Chi rivendica diritti fondamentali in rapporti di diritto pubblico deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

Limiti dei diritti
fondamentali

² Le restrizioni ai diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico o da un diritto fondamentale contrapposto di un privato ed essere proporzionate allo scopo.

³ È possibile rinunciare temporaneamente alla base legale, finché sussiste un pericolo serio, imminente e palese per l'ordine pubblico.

⁴ I diritti fondamentali di persone che si trovano in un rapporto giuridico speciale con il Cantone, con un comune o con un'altra corporazione o istituto di diritto pubblico possono essere limitati ulteriormente, ma solo fin dove lo giustifichi il particolare interesse pubblico.

⁵ I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Art. 10

¹ Ogni persona lesa nei propri diritti e nelle proprie libertà ha diritto a essere giudicata da un tribunale indipendente. La legge disciplina le eccezioni.

Garanzie
procedurali e
tutela giuridica

² In procedure giudiziarie e amministrative le parti coinvolte hanno diritto a parità ed equità di trattamento, ad essere sentite, ad ottenere una decisione motivata entro un termine ragionevole e all'indicazione dei rimedi giuridici.

³ Le parti indigenti hanno diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, se ve ne è la necessità e la loro causa non sembra priva di probabilità di successo.

⁴ Ognuno è presunto innocente finché non è condannato con sentenza cresciuta in giudicato. In caso di dubbio deve essere presa una decisione a favore della persona accusata.

Sezione 4: Diritti politici

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11

Diritto di voto e di elezione

¹ Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone.

² Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone interdette per debolezza o infermità mentali.

³ La legge disciplina il diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni cantonali.

⁴ I comuni stabiliscono se e a quali condizioni conferire alle svizzere e agli svizzeri all'estero rispettivamente alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere eletta o eletto per questioni comunali.

Art. 12

Principi di elezione e di votazione

¹ Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee di circolo e comunali.

² I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare.

Art. 13

Competenze d'elezione

Le e gli aventi diritto di voto eleggono:

1. i membri del Gran Consiglio;
2. i membri del Governo;
3. i membri grigioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
4. i membri dei tribunali distrettuali;
5. le e i presidenti di circolo nonché le loro e i loro supplenti;
6. i membri delle autorità comunali conformemente alla legislazione;
7. altre autorità e altre detentrici e altri detentori di cariche conformemente alla legislazione.

B. INIZIATIVA POPOLARE**Art. 14**

¹ 4000 aventi diritto di voto o 35 comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa, la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale. Oggetto

² 3000 aventi diritto di voto o 30 comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa:

1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge o di un decreto sottoposto a votazione popolare ai sensi della Costituzione cantonale;
2. l'inoltro di un'iniziativa cantonale all'Assemblea federale.

Art. 15

¹ Un'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato. Forma

² Un'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale o per l'elaborazione di un decreto può essere inoltrata solo sotto forma di proposta generica.

Art. 16

¹ Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se:

1. non salvaguarda l'unità della forma o della materia;
 2. è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore;
 3. è inattuabile;
 4. prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto.
- Nullità

² Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme.

³ Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 17

¹ Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi. Procedura

² Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa.

³ L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente.

C. REFERENDUM

Art. 18

Referendum
obbligatorio

Sottostanno al voto del Popolo:

1. le modifiche della Costituzione cantonale;
2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantionali e internazionali con contenuto modificante la Costituzione cantonale;
3. le iniziative popolari che il Gran Consiglio non approva o alle quali oppone un controprogetto;
4. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche di oltre dieci milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti di oltre un milione di franchi;
5. i decreti del Gran Consiglio concernenti le questioni di principio ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1.

Art. 19

Referendum
facoltativo

¹ Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto, di un quinto dei membri del Gran Consiglio o di 20 comuni sono sottoposti al voto del Popolo:

1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi;
2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni intercantionali e internazionali con contenuto modificante le leggi;
3. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi.

² Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giudiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum.

³ La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata:

1. dalle e dagli aventi diritto di voto e dai comuni entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto;
2. dai membri del Gran Consiglio entro cinque giorni dalla votazione finale.

Art. 20

Diritto d'urgenza

¹ Le leggi, la cui entrata in vigore non può essere ritardata, possono essere dichiarate immediatamente in vigore, se il Gran Consiglio ne decreta l'urgenza con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

² Esse sottostanno al referendum facoltativo susseguente.

Art. 21

- ¹ Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio. Questioni di principio e varianti
- ² Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo.
- ³ Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo.

D. PARTITI POLITICI**Art. 22**

- ¹ I partiti politici cooperano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari. Funzione
- ² A tale scopo essi possono essere sostenuti dal Cantone, se nei loro obiettivi e nella loro organizzazione rispecchiano i principi democratici e dello Stato di diritto.

Sezione 5: Autorità e tribunali**A. DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 23**

- ¹ Può essere eletto nelle autorità e nei tribunali cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. Eleggibilità
- ² Altri requisiti di eleggibilità per le autorità e i tribunali cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge o ordinanza del Gran Consiglio.

Art. 24

- ¹ Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria diretta autorità di vigilanza. Incompatibilità
- ² I membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno e come occupazione principale non possono essere membri del Gran Consiglio.
- ³ Una o un giudice non può essere contemporaneamente membro del Governo o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone.
- ⁴ I membri del Governo e i membri a tempo pieno di un'autorità giudiziaria non possono essere eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.

⁵ La legge disciplina altri casi di incompatibilità relativi a cariche e compiti, regola l'esclusione per legami di parentela nonché le eccezioni.

Art. 25

Durata del mandato

I membri del Gran Consiglio, del Governo, dei tribunali e del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

Art. 26

Immunità

¹ I membri del Gran Consiglio e del Governo non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio e nelle relative commissioni.

² La legge può prevedere altri tipi di immunità ed estenderla ad altre persone.

Art. 27

Responsabilità dello Stato

¹ Il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.

² La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito.

B. IL GRAN CONSIGLIO

1. Organizzazione

Art. 28

Composizione ed elezione

¹ Il Gran Consiglio è composto di 120 membri.

² In ogni circolo è eletto un membro del Gran Consiglio secondo il sistema maggioritario.

³ L'elezione degli altri membri del Gran Consiglio ha luogo nei distretti secondo il sistema proporzionale. All'atto di assegnare i mandati si tiene conto dei mandati diretti ai sensi del capoverso 2.

⁴ I seggi sono ripartiti tra i distretti in proporzione alla popolazione svizzera ivi residente e tenendo conto dei mandati diretti ai sensi del capoverso 2.

⁵ La legge disciplina la designazione delle e dei supplenti.

Art. 29

Statuto dei membri del Gran Consiglio

¹ I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

² Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse.

³ Nei confronti dell'Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all'informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge o ordinanza.

Art. 30

Di regola le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

Carattere
pubblico delle
sedute

2. *Compiti*

Art. 31

Il Gran Consiglio delibera su tutte le questioni che secondo la Costituzione cantonale soggiacciono a referendum.

Principio

Art. 32

¹ Tutte le disposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge.

Legiferazione

² Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti:

1. lo scopo e l'estensione delle limitazioni dei diritti fondamentali;
2. la cerchia delle e dei contribuenti, l'oggetto e le basi di calcolo dei tributi, per quanto essi non siano di natura irrisoria;
3. lo scopo, il contenuto e l'entità di importanti prestazioni statali;
4. i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità e dei tribunali, riservate le competenze normative del Gran Consiglio e del Governo;
5. il tipo e l'ampiezza della delega di compiti derivanti dalla sovranità e di altri importanti compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

Art. 33

¹ Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio emana normative sotto forma di ordinanza.

Ulteriori compe-
tenze normative

² Tramite ordinanza disciplina la propria organizzazione e i tratti fondamentali dell'organizzazione del Governo nonché del personale statale.

³ Approva tutte le convenzioni intercantionali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo.

⁴ Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantionali e internazionali.

Art. 34Vigilanza e alta
vigilanza

¹ Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo.

² Gli compete l'alta vigilanza sull'Amministrazione, sugli altri settori della giustizia e su altri enti che svolgono compiti pubblici.

Art. 35Programmazione
governativa

¹ Il Gran Consiglio esamina il programma governativo, il piano finanziario e altri programmi politici fondamentali del Governo.

² Può prendere decisioni sull'attuazione del programma e affidare mandati al Governo.

Art. 36

Finanze

¹ Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano finanziario e approva il consuntivo.

² Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale.

³ Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi.

Art. 37

Elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

1. i suoi organi e le sue commissioni;
2. la presidenza del Governo;
3. i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
4. altre e altri titolari di mandati a norma di legge o di ordinanza del Gran Consiglio.

Art. 38Domande di
grazia

Il Gran Consiglio delibera sulle domande di grazia. La legge può demandare al Governo questa competenza.

C. IL GOVERNO**I. Organizzazione****Art. 39**

Composizione

¹ Il Governo è composto di cinque membri.

² Prende le proprie decisioni collegialmente.

Art. 40

- ¹ Il Governo è eletto secondo il sistema maggioritario. Elezione
- ² Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.
- ³ La rielezione è ammessa per due volte.

Art. 41

Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno la o il presidente e la o il vicepresidente del Governo, scegliendole o scegliendoli tra i suoi membri. Presidenza

Art. 42

- ¹ Ai membri del Governo non è permesso esercitare alcuna attività accessoria. Attività accessoria
- ² Previa approvazione del Governo, essi possono assumere funzioni all'interno di organi di società o organizzazioni sostenute dal Cantone o a cui esso partecipa. La legge può prevedere ulteriori deroghe.

2. Compiti**Art. 43**

- ¹ Riservate le competenze delle e degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, il Governo pianifica, fissa e coordina gli obiettivi e l'impiego dei mezzi per l'attività dello Stato. Compiti del Governo
- ² Allestisce regolarmente un programma di Governo.
- ³ Cura l'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti del Gran Consiglio.
- ⁴ Rappresenta il Cantone dentro e fuori i suoi confini.

Art. 44

- ¹ Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. Direzione dell'Amministrazione
- ² Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa.

Art. 45

- ¹ Il Governo prepara gli oggetti da sottoporre al Gran Consiglio, per quanto quest'ultimo non li elabori autonomamente. Cooperazione in Gran Consiglio
- ² Sottopone al Gran Consiglio progetti di modifica della Costituzione nonché disegni di leggi, di ordinanze e di decreti.
- ³ I membri del Governo partecipano alle sedute del Gran Consiglio con funzione consultiva e possono formulare proposte.

Art. 46

Legiferazione

¹ Il Governo emana norme di diritto sotto forma di ordinanza se ne è legittimato dalla Costituzione cantonale, da una legge o da un'ordinanza del Gran Consiglio oppure se occorre disciplinare questioni relative all'esecuzione o questioni d'importanza secondaria.

² È competente per la negoziazione di convenzioni intercantionali e internazionali; è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrano nella sua competenza normativa.

Art. 47

Finanze

Il Governo elabora il piano finanziario e trasmette il preventivo e il consuntivo al Gran Consiglio.

Art. 48

Altri compiti

Al Governo competono inoltre:

1. la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri cantoni nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio;
2. le nomine che non sono state delegate ad altre autorità;
3. il resoconto annuale, all'attenzione del Gran Consiglio, sull'attività del Governo e dell'Amministrazione;
4. la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;
5. la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico nonché su altri enti che svolgono compiti pubblici di carattere cantonale.

Art. 49

Situazioni straordinarie

¹ Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o decreti per far fronte a gravi turbamenti della sicurezza pubblica, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d'emergenza sociale.

² Tali ordinanze e decreti devono essere approvati dal Gran Consiglio e perdono di validità al più tardi entro un anno dalla loro entrata in vigore.

3. *Amministrazione***Art. 50**

Dipartimenti e Cancelleria dello Stato

¹ L'Amministrazione cantonale è strutturata in dipartimenti secondo i campi di attività. Il Gran Consiglio ne definisce il numero tramite ordinanza. Il Governo disciplina i settori di competenza dei dipartimenti tramite ordinanza.

² La Cancelleria dello Stato è lo stato maggiore con funzione di organo di coordinamento e di collegamento generale fra il Gran Consiglio, il Governo e l'Amministrazione.

Art. 51

¹ Il Cantone può affidare compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

Altri enti che svolgono compiti pubblici

² Devono essere garantiti la vigilanza da parte del Governo, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e l'accesso ai rimedi giuridici.

D. TRIBUNALI**Art. 52**

¹ Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali. Nella loro giurisprudenza i tribunali sono vincolati unicamente al diritto.

Indipendenza e imparzialità

² Riservata la competenza del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete ai tribunali.

Art. 53

¹ Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza su tutti i settori della giustizia civile e penale.

Vigilanza sulla giustizia

² Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale, sul Tribunale amministrativo come pure l'alta vigilanza sugli altri settori della giustizia.

³ La vigilanza e l'alta vigilanza si limitano alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

Art. 54

Per quanto la legge non preveda deroghe, i dibattimenti fra le parti in tribunale sono pubblici.

Carattere pubblico dei dibattimenti in tribunale

Art. 55

La giurisdizione civile e penale è esercitata:

1. dal Tribunale cantonale;
2. dai tribunali distrettuali;
3. dalle e dai presidenti di circolo.

Giurisdizione civile e penale

Art. 56

¹ Il giudizio in ultima istanza di controversie di diritto pubblico spetta al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non disponga altrimenti.

Giurisdizione costituzionale e amministrativa

² In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:

1. i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto federale;
2. i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni, dei circoli nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

³ Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.

Art. 57

Altre autorità
giudiziarie

Tramite la legge possono essere istituite autorità giudiziarie particolari.

E. ESERCIZIO DI DIRITTI DI COOPERAZIONE NELLA CONFEDERAZIONE

Art. 58

Consiglio degli
Stati

¹ Il Consiglio degli Stati è eletto secondo il sistema maggioritario. Le elezioni del Consiglio degli Stati hanno luogo contemporaneamente a quelle del Consiglio nazionale.

² Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.

Art. 59

Referendum
cantonale

Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, esigere che leggi federali, decreti federali come pure convenzioni internazionali siano sottoposti a votazione popolare.

Art. 60

Iniziativa
cantonale

¹ Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, inoltrare all'Assemblea federale un'iniziativa cantonale.

² L'inoltro di un'iniziativa cantonale può essere chiesto anche mediante un'iniziativa popolare.

Sezione 6: Struttura del Cantone

A. COMUNI

1. *Tipi di comune*

Art. 61

Comuni politici

¹ I comuni politici sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. Sono costituiti dall'insieme delle persone domiciliate nel proprio territorio.

² Sono competenti per tutte le questioni locali che non spettano ai comuni patriziali.

Art. 62

¹ I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e ivi domiciliati. Comuni patriziali

² Lo stato giuridico, i compiti e l'organizzazione dei comuni patriziali sono stabiliti dalla legge.

2. Collaborazione e aggregazione fra comuni**Art. 63**

¹ Per assolvere i propri compiti, i comuni possono collaborare con altri comuni o altre organizzazioni. Collaborazione

² Per espletare compiti collettivi, i comuni possono in particolare unirsi in corporazioni di comuni. La legge può imporre ai comuni l'obbligo di aderirvi.

³ La legge regola i limiti e la struttura della collaborazione fra comuni e la delega di compiti a privati e garantisce i diritti politici di gestione.

Art. 64

L'aggregazione di comuni politici e di comuni patriziali è regolata dalla legge. Aggregazione

Art. 65

Il Cantone promuove la collaborazione e l'aggregazione fra comuni per garantire l'assolvimento appropriato ed economico dei loro compiti. Incentivazione della collaborazione e dell'aggregazione

3. Stato giuridico e organizzazione dei comuni**Art. 66**

¹ L'autonomia dei comuni è garantita. Il diritto cantonale ne fissa i limiti. Autonomia comunale

² I comuni sono in particolare legittimati a definire la propria organizzazione, a istituire le proprie autorità e la propria amministrazione come pure a regolare in modo autonomo il proprio assetto finanziario.

Art. 67

¹ Organi obbligatori dei comuni politici sono: Organizzazione

1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici nell'assemblea comunale o con la votazione per urna;
2. l'autorità esecutiva;
3. le altre autorità comunali previste dalla legislazione.

² I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da una forma di parlamento comunale.

Art. 68

Vigilanza

¹ Il Governo esercita la vigilanza sui comuni.² La vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.³ Un comune può essere sottoposto a curatela in gravi casi di amministrazione irregolare.**B. CIRCOLI, DISTRETTI E UNIONI DI COMUNI***1. Suddivisione del territorio cantonale***Art. 69**

Distretti e circoli

¹ Il Cantone è suddiviso nei Distretti e nei Circoli seguenti:

1. Albula (Circoli di Alvaschein, Belfort, Bergün e Surses);
2. Bernina (Circoli di Brusio e Poschiavo);
3. Hinterrhein (Circoli di Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams e Thusis);
4. Imboden (Circoli di Rhäzüns e Trins);
5. Inn (Circoli di Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna e Val Müstair);
6. Landquart (Circoli Fünf Dörfer e di Maienfeld);
7. Maloja (Circoli di Bregaglia e Engadina Alta);
8. Moesa (Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo);
9. Plessur (Circoli di Coira, Churwalden e Schanfigg);
10. Prättigau/Davos (Circoli di Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers e Seewis);
11. Surselva (Circoli di Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Ruis e Safien).

² Con l'approvazione del Gran Consiglio, i circoli di un medesimo distretto possono aggregarsi fra loro.**Art. 70**

Unioni di comuni

Per assolvere determinati compiti, i comuni si aggregano costituendo corporazioni regionali o altre forme di unioni di comuni.

*2. Stato giuridico e compiti***Art. 71**

Circoli

¹ I circoli sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.² Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.³ Formano i circondari elettorali per le elezioni di un membro del Gran Consiglio.⁴ Il Cantone promuove l'aggregazione di circoli.

Art. 72

¹ I distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale. Distretti

² Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran Consiglio.

³ Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato dalla legge.

Art. 73

¹ Le corporazioni di comuni e le corporazioni regionali sono enti del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. Unioni di comuni

² Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai comuni.

³ Possono delegare compiti nei limiti previsti dal diritto cantonale.

3. *Organizzazione e vigilanza*

Art. 74

¹ Organi obbligatori dei circoli e delle unioni di comuni sono: Organizzazione

1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici tramite votazione per urna o votazione per alzata di mano nell'assemblea popolare dei cittadini;
2. la o il presidente del circolo rispettivamente dell'unione di comuni;
3. il consiglio del circolo rispettivamente le o i delegati dell'unione di comuni.

² La legge provvede affinché i circoli e le unioni di comuni garantiscano l'esercizio dei diritti politici.

Art. 75

¹ Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli, sui distretti e sulle unioni di comuni. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia. Vigilanza

² Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato ai circoli e alle unioni di comuni, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

Sezione 7: Compiti pubblici

Art. 76

¹ Il Cantone, i circoli e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell'individuo. Principi

² Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità.

³ Sostengono l'iniziativa privata fissando condizioni quadro favorevoli.

⁴ Nell'adempimento di compiti pubblici devono essere rispettate le basi di vita naturali.

Art. 77

Adempimento

Nei limiti delle loro competenze, il Cantone, le unioni di comuni, i circoli e i comuni adempiono i compiti che la legislazione assegna loro, segnatamente:

1. la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblici;
2. la pianificazione del territorio;
3. la protezione e la preservazione dell'ambiente nonché della natura e del paesaggio;
4. l'approvvigionamento base dell'intero territorio cantonale tramite un'infrastruttura appropriata;
5. l'approvvigionamento sicuro, adeguato ed ecologico di acqua e energia nonché l'incentivazione dell'utilizzo di energie rinnovabili;
6. la regolamentazione dei trasporti ecologica, economica e conforme al fabbisogno come pure l'incentivazione dei mezzi di trasporto pubblici;
7. lo sviluppo economico nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;
8. la collaborazione intercomunale e la perequazione finanziaria intercomunale;
9. l'assistenza, il sostegno e l'integrazione di persone bisognose di aiuto;
10. l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate a causa di un handicap, di una malattia o per altri motivi;
11. l'incentivazione e la tutela della salute nonché la garanzia di un approvvigionamento sanitario finalizzato, economico e adeguato;
12. l'istruzione scolastica e professionale come pure l'incentivazione del perfezionamento dei giovani e degli adulti;
13. l'incentivazione della creazione artistica, culturale e della ricerca scientifica nonché degli scambi culturali;
14. l'incentivazione dello sport;
15. la collaborazione transfrontaliera e l'aiuto umanitario.

Art. 78

Competenza e collaborazione

¹ Il Cantone, i circoli e i comuni assolvono i compiti di interesse pubblico, per quanto l'offerta privata non sia sufficiente.

² Il Cantone, le unioni di comuni, i circoli e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.

Art. 79

Il Cantone adempie i compiti pubblici in maniera decentralizzata, se lo richiede in particolare il tipo di compiti, l'impiego economico delle risorse o l'assolvimento efficace dei compiti.

Adempimento decentralizzato dei compiti

Art. 80

¹ Lo Stato può costituire ed esercitare monopoli tramite legge, se lo richiede l'interesse pubblico.

Monopoli e regalie

² Restano riservati diritti di regalia e diritti privati preesistenti.

Art. 81

I compiti pubblici devono essere periodicamente esaminati in base ai criteri della necessità, dell'efficacia e della possibilità di finanziamento.

Esame dei compiti

Sezione 8: Ordinamento finanziario**Art. 82**

¹ Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace.

Principi

² A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata tenendo conto dello sviluppo economico.

³ Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento.

⁴ In linea di principio le spese devono essere assunte da chi le ha causate.

Art. 83

¹ Le competenze del Cantone, dei circoli e dei comuni per la riscossione delle imposte sono stabilite dalla legge.

Competenze in materia fiscale

² Le competenze in materia fiscale delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali si conformano alle disposizioni sullo Stato e le Chiese.

Art. 84

¹ Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si devono osservare i principi della generalità, dell'uguaglianza e della capacità economica.

Principi dell'imposizione

² Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.

³ La doppia imposizione intercomunale è proibita.

Art. 85Perequazione
finanziaria

¹ Il Cantone attua la perequazione finanziaria.

² La perequazione finanziaria mira a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.

³ La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti.

Art. 86Vigilanza sulle
finanze

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulle finanze. In questo suo compito viene coadiuvato da un organo di controllo indipendente.

Sezione 9: Stato e Chiese**Art. 87**Chiese ricono-
sciute dallo Stato
e comuni
parrocchiali

¹ La Chiesa evangelica-riformata di Stato e la Chiesa cattolica-romana di Stato nonché i loro comuni parrocchiali sono corporazioni di diritto pubblico riconosciute dallo Stato.

² La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 88

Autonomia

¹ Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.

² Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.

³ Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.

⁴ Il Cantone esercita l'alta vigilanza sull'impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell'ordinamento giuridico.

⁵ A norma di legge esso può riscuotere un'imposta di culto dalle persone giuridiche.

Art. 89Comunità
religiose di
diritto privato

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.

Sezione 10: Modifica della Costituzione cantonale**Art. 90**

¹ La Costituzione cantonale può essere sottoposta in qualsiasi momento a revisione totale o parziale. Revisione totale e parziale

² Una revisione parziale può avere per oggetto una sola disposizione o più disposizioni tra loro materialmente connesse.

³ L'avvio di una revisione totale della Costituzione cantonale è deciso dal Popolo a seguito di un'iniziativa popolare o di un decreto del Gran Consiglio.

Sezione 11: Disposizioni finali**Art. 91**

¹ La presente Costituzione cantonale entra in vigore il 1° gennaio 2004. Entrata in vigore

² Da questa data la Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 è abrogata.

³ Le modifiche della Costituzione cantonale del 2 ottobre 1892, che intervengono tra l'emanazione del decreto del Gran Consiglio concernente la Costituzione cantonale e la sua entrata in vigore, vengono integrate dal Gran Consiglio nella nuova Costituzione cantonale. Il relativo decreto non sottostà a referendum.

Art. 92

¹ Gli atti normativi decretati da un'autorità non più competente o in una procedura non più ammessa restano in vigore. Validità limitata del diritto previgente

² La modifica di questi atti normativi si conforma alla presente Costituzione cantonale.

³ Fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni legali continuano a fare stato le seguenti disposizioni della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892:

1. Art. 27 cpv. 1 e 2:

¹ Ai dipartimenti viene aggregata una Commissione dell'educazione e una Commissione d'igiene, nominate dal Governo per trattare tutte le questioni importanti, la prima nel campo dell'educazione e la seconda in quello dell'igiene pubblica.

² La Commissione dell'educazione si compone di nove, quella d'igiene di cinque membri. Il capodipartimento in carica è, d'ufficio, presidente della Commissione. Gli altri membri vengono nominati per quattro anni e sono rieleggibili.

2. Art. 38 cpv. 2:

Essi hanno diritto di regolare i loro affari politici ed amministrativi mediante ordinanze obbligatorie per tutti e di riscuotere, secondo equi e giusti principi, imposte circolari per coprire le loro spese d'amministrazione. La riscossione di un'imposta alla fonte spetta unicamente al Cantone. Eventuali imposte progressive non possono eccedere le norme di progressione stabilite dalla vigente legge tributaria cantonale.

3. Art. 39 cpv. 4:

Il consiglio di circolo è composto dal presidente di circolo, dal suo supplente e, per quanto lo statuto del circolo non preveda un'altra composizione, dai presidenti dei comuni facenti parte del circolo.

4. Art. 40 cpv. 5 frasi 2 e 3 nonché cpv. 6:

⁵ Sussidiariamente si potranno esigere imposte comunali secondo equi e giusti principi. La riscossione di un'imposta alla fonte nonché la tassazione della sostanza e del reddito delle persone giuridiche spetta solo al Cantone.

⁶ Eventuali imposte progressive non possono eccedere le norme di progressione stabilite dalla legge tributaria cantonale vigente. I comuni non hanno diritto d'esigere imposte dal Cantone sui beni fondiari, sui fabbricati e sugli impianti pubblici dello Stato.

Art. 93

Adeguamento
della legislazione

¹ Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni legali o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.

² Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.

Art. 94

Autorità e
tribunali

¹ I membri delle autorità e dei tribunali rimangono in carica fino allo scadere del loro mandato secondo il diritto previgente, riservate le seguenti eccezioni:

1. Il periodo di carica dei membri del Gran Consiglio e delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006.
2. Il periodo di carica delle e dei presidenti di circolo nonché delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006.
3. Il periodo di carica dei membri grigioni del Consiglio degli Stati è prorogato fino al 25 novembre 2007.

² Nuove elezioni ed elezioni sostitutive sottostanno alle disposizioni della presente Costituzione cantonale.

³ Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, per le elezioni dei membri del Gran Consiglio ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 fanno stato per analogia le norme della Confederazione concernenti le elezioni del Consiglio nazionale.

⁴ Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, per la procedura di diritto costituzionale vengono applicate per analogia le norme concernenti la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 95

¹ La riuscita e la validità di iniziative popolari e di referendum, notificati alla Cancelleria dello Stato prima dell'accettazione della presente Costituzione cantonale, vengono giudicate secondo il diritto previgente. Diritti politici

² I progetti già approvati dal Gran Consiglio al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale sottostanno a votazione popolare secondo il diritto previgente.

³ Le iniziative popolari per una revisione parziale della Costituzione cantonale previgente, inoltrate fino al momento dell'accettazione della nuova Costituzione cantonale, vengono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione cantonale.